

"ACCORDO QUADRO VERDE BIENNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI GESTITI DA ASPES S.p.A.",
ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

dott. Antonio Marcello Muggittu

STAZIONE APPALTANTE Aspes S.p.A.

ACCORDO QUADRO VERDE BIENNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI GESTITI DA ASPES S.P.A.", ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG PADRE 81838040B5

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di ottobre, il Responsabile Antonio Marcello Muggittu nato a [REDACTED], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante Aspes S.p.A. C.F./P.IVA 01423690419 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Amministrazione Aggiudicatrice".

il Sig Gianfranco Parlani nato a [REDACTED], il, [REDACTED], residente in [REDACTED], in Via [REDACTED], [REDACTED], nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, dell'Impresa Papalini S.p.A., con

sede legale in Fano (PU), Via Paolo Borsellino, 9, 6132 Fano (PU), C.F./P.IVA 01474560412, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Generale del 10 marzo 2020 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. sss) e dell'art. 60, comma 1, D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di Aspes S.p.A., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara massimo (relativo al periodo di due anni dell'Accordo Quadro) pari ad euro 217.545,57 esclusa IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.439,71 per un importo complessivo stimato pari ad euro 221.985,28 esclusa IVA di legge;

- che, come riportato nel verbale di gara n. 2020I0002328 del 6 agosto 2020, vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico Papalini S.p.A., che ha offerto il ribasso del 25,5500% sull'importo presunto posto a base di gara;

- che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2020I0002689 del 23 settembre 2020, eseguti-

va ai sensi di legge è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo quadro di cui trattasi;

- che la medesima determinazione n. 2020I0002689 del 23 settembre 2020, è divenuta efficace in data 23 settembre 2020 ai sensi dell'art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo quadro in questione nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone anche comunicazione ai concorrenti con nota in data 25 settembre 2020, protocollo n. 2020I0002696;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., calcolata in ragione del 31,10% dell'importo netto dell'Accordo quadro e contestualmente secondo le riduzioni previste dalla legge e dalla documentazione presentata in sede di gara. Le predette condizioni comportano la presentazione di una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 20.700,46, mediante polizza fidejussoria n.1036012625, rilasciata a favore di Aspes S.p.A. il 5.10.2020, fino alla concorrenza di € 20.700,46 dalla Amissima Assicurazioni S.p.A. (C.F. 01677750158), con sede legale in Milano, 20156, Viale Certosa, 222, cauzione che, essendo sta-

ta costituita da società di assicurazioni avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera n. 2018/03/2325697 stipulata con la Compagnia Compagnia Reale Mutua in data 27.07.2018 per un massimale di € 10.000.000/00, integrata di appendice di precisazione contenente le specifiche indicate all'art. 21 del Capitolato Tecnico Prestazionale ed avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro;

- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza l'11 febbraio 2021;

- che l'affidatario, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

- che la stipula del presente Accordo quadro non è

fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione Aggiudicatrice nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento del servizio;

- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che l'Amministrazione Aggiudicatrice non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

Il Direttore Generale Antonio Marcello Muggittu, a nome e per conto della società di Aspes S.p.A. , ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., affida a Gianfranco Parlani, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, dell'Impresa Papalini S.p.A., con sede legale in Fano (PU), Via Paolo Borsellino, 9, 6132 Fano (PU), C.F./P.IVA 01474560412 che accetta, l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio di pulizia dei locali

dell'Amministrazione aggiudicatrice Codice CIG

81838040B5, valevole per il periodo di due anni decorren-
ti dalla data odierna, salvo proroga di ulteriori due an-
ni di cui nel prosieguo, e comunque fino e non oltre alla
concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato
dell'accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente ri-
spetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento
della disponibilità economica.

Al termine della durata dell'Accordo Quadro oppure alla
scadenza del suo importo l'Amministrazione potrà eserci-
tare l'opzione di estensione temporale dell'Accordo qua-
dro per ulteriori due anni agli stessi patti e condizioni
originari a sua completa discrezione.

Negli ulteriori due anni di proroga sarà altresì possibi-
le estendere l'importo contrattuale di ulteriori €
166.402,39 (comprensivo di € 4.439,71 per oneri della si-
curezza) agli stessi patti e condizioni originarie.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di
cui sopra, oltre le eventuali opzioni di estensione,
l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le
eventuali varianti ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al
netto del ribasso d'asta ed IVA esclusa, ammonta a com-
plessivi € 332.804,78. (euro

trecentotrentaduemilaottocentoquattro/78),

di cui € 8.879,42. (euro ottomilaottocentosettantano-
ve/42) per oneri relativi alla sicurezza (diretti e spe-
cifici) non soggetti a ribasso ed è da intendersi a corpo
secondo quanto specificato nel capitolato prestazionale
dell'Accordo Quadro.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo
quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di
risarcimento indennizzo o compensazione economica al ri-
guardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni
avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo
Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o azienda-
li connessi con l'attività propria dell'impresa, dichia-
rati in sede di gara, ammonta ad € 3.300,00, fatta salva
la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo
contratti operativi (e sull'importo complessivo effetti-
vamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti at-
tuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate a corpo, ap-
plicando il ribasso unico offerto 25,55% e dovranno esse-
re effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle
condizioni contenute negli elaborati progettuali approva-
ti che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accetta-

re. Il Capitolato Tecnico Prestazionale dell'Accordo Quadro e l'elenco prezzi delle prestazioni dell'allegato 10 vengono allegati al presente contratto. I restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati inclusi i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. I prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'affidatario si impegna ad attivare il sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Clausola di flessibilità delle frequenze e degli immobili

E' facoltà dell'Amministrazione di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, l'elenco degli immobili e delle aree oggetto del servizio, nonché di stralciare o aggiungere porzioni di immobili o modificarne la superficie soggetta al servizio senza che il soggetto affidatario dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il Responsabile Unico di Procedimento nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventua-

li modifiche delle superficie effettivamente oggetto del servizio e ridurre proporzionalmente gli importi da riconoscere al soggetto affidatario.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso dell'Accordo quadro di modificare le frequenze di intervento rispetto a quelle stabilite dal capitolato prestazionale dell'Accordo quadro. In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base agli edifici effettivamente assoggettati al servizio, alle relative superfici e relative frequenze.

Articolo 3 - Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltato attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto del servizio su tutti gli immobili o le aree gestite dall'Amministrazione Aggiudicatrice oppure verranno stipulati distinti contratti operativi, di competenza dei diversi servizi/settori dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Saranno altresì pos-

sibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato prestazionale a seconda delle esigenze dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, nel capitolato prestazionale e relativi allegati approvati con la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del

contraente dell'Accordo quadro.

Per servizi attuativi di non rilevante entità (inferiori ad € 20.000=) l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di servizio", sottoscritti per ricevuta ed accettazione da parte dell'appaltatore.

Articolo 4 - Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative o con carattere puntuale, così come previsto dal capitolo prestazionale.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le penali previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale. In via subordinata, in caso di assenza di qualsiasi indicazione di penali specifiche si applicherà una penale sino a 2.000,00 € per inadempimenti puntuali e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di natura continuativa. Il R.U.P. avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o

del disagio effettivamente sofferto dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 5 - Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del R.U.P. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal capitolato prestazionale. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità esplicitate nel Capitolato Tecnico Prestazionale all'art. 17 a cui si rimanda.

L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad Aspes S.p.A. e con liquidazione a 60 gg. dal ricevimento delle stesse. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R.

633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- Nel caso in cui l'impresa, e gli eventuali subappaltatori abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto.

A tale ultimo fine la ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda.

Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato.

- La ditta aggiudicataria dovrà, mensilmente, prima di emettere fattura, consegnare al Referente Aziendale idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell'appaltatore, dei subappaltatori, come definiti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

- Tale documentazione dovrà consistere in apposita di-

chiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti dell'Amministrazione, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti dell'Amministrazione.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all'appalto, dipendenti sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.

- Nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell'appaltatore dei subappaltatori, dovrà essere corredata, oltreché dal prospetto contenente tutti i dati dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione - resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unitamente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con la

quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- Gianfranco Parlani - CF PRLGFR60C28F533Z

- Mauro Papalini - CF PPLMRA65E31F205T

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IT34A0899513300040000080373 - Riviera Banca. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 - Cessione del contratto - Subappalto

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro altri subappalti al di fuori di quelli che

l'impresa affidataria ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler subappaltare e cioè tutte le attività previste dal Capitolato d'appalto fino al limite massimo del 40% come indicato dalla documentazione di gara e come da normativa vigente.

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al testé richiamato art. 3 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Pesaro.

L'Amministrazione Aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 - Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in Pesaro presso la sede di Aspes S.p.A. ove verranno effettuate tutte le intima-

zioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 9 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita mediante Polizza Fidejussoria n. 1036012625 emessa da S.p.A. Assicurazioni in data 5.10.2020 per un importo di euro 20.700,46 pari al 31,10% dell'importo netto dell'Accordo quadro e contestualmente secondo le riduzioni previste dalla legge e dalla documentazione presentata in sede di gara. Le predette condizioni comportano la presentazione di una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 20.700,46, mediante polizza fidejussoria.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o co-

munque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera n. 2018/03/2325697 stipulata con la Compagnia Reale Mutua in data 27.07.2018 per un massimale di € 10.000.000/00, integrata di appendice di precisazione contenente le specifiche indicate all'art. 21 del Capitolato Tecnico Prestazionale ed avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro.

Articolo 10- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al

presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 11- Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione si è avvalsa dell'iscrizione dell'appaltatore nella cd. "White List" presso la Prefettura di Pesaro e Urbino, dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

L'Amministrazione dichiara che prima della sottoscrizione del presente Accordo ha proceduto ad inviare precisa comunicazione alla Prefettura di Pesaro e Urbino. Ogni eventuale ricezione di modifiche e/o decadenza del beneficio di tale iscrizione potranno comportare la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 12 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico Prestazionale

in merito.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- qualora la ditta appaltatrice perda i requisiti previsti dal Bando di Gara o non rispetti l'obbligo di utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge.

Articolo 13 - Codice Etico

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice Etico di Aspes S.p.A..

La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14- Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pesaro.

Articolo 15- Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione ammini-

strativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 - Clausola sociale

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente

clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Articolo 17 - Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'appaltatore così come le eventuali spese degli atti precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dall'Amministrazione Aggiudicatrice nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 18 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto

dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Articolo 19 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato da Aspes S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del Servizio biennale di pulizia dei locali gestiti da Aspes S.p.A..

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del

trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali, e

che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 - Criteri Ambientali Minimi

Il servizio oggetto del presente accordo quadro e dei contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche ed alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. Ambiente 24 maggio 2012, così come specificato all'art. 6 del Capitolato. All'uopo si allega al presente accordo quadro la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare.

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 110/2010 viene letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

Pesaro, li 29/10/2020

IL DIRETTORE GENERALE - Antonio Marcello Muggittu

.....

L'APPALTATORE - Gianfranco Parlani

.....